



# COMUNE di GRIGNASCO

CAP 28075 Via Vittorio Emanuele II, 15 – P.I. e C.F. 00177080033

---

Prot. 2345

Grignasco, lì 21 marzo 2020

## ORDINANZA N. 10/20

### ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA INDIVIDUALE NEL CONTESTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

#### IL SINDACO

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020 emesso nel contesto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, avente ad oggetto misure urgenti di contenimento del contagio per l'intero territorio nazionale e in particolare per la Regione Lombardia e le Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio – Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020 con il quale sono state estese all'intero territorio nazionale le misure urgenti di contenimento del contagio previste all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

PRESO ATTO che entrambi i sopracitati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri consentivano lo sport e le attività motorie all'aperto esclusivamente a condizione che venisse rispettata la distanza interpersonale di un metro;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, che all'articolo 1 lettera b) nel disporre il divieto dell'attività ludica o ricreativa all'aperto ha consentito lo svolgimento individuale dell'attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra

RITENUTO che la mancanza di indicazione precisa della distanza che si ritiene possa essere considerata nella locuzione "in prossimità della propria abitazione" contenuta nell'Ordinanza emessa dal Ministero della Salute 20 marzo 2020 sia idonea a generare incertezza sull'interpretazione della restrizione stessa;

RITENUTO ALTRESI' che la mancata indicazione di una distanza misurata in metri all'interno della quale sia consentito lo svolgimento di attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, possa causare difficoltà al corretto rispetto della prescrizione contenuta nell'Ordinanza sopra citata, e al contempo difficoltà nell'espletamento del loro servizio agli organi preposti ad intervenire per arginare eventuali violazioni della restrizione;

RITENUTO CHE in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

---

Comune di Grignasco

Via Vittorio Emanuele II, 15 – Provincia di Novara – 28075

Segreteria - Tributi - Ragioneria – Anagrafe - Ufficio Tecnico - Polizia Municipale

Tel. 0163-418161 - Fax: 0163-418771

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto sopra esposte e motivate integrino condizioni di eccezionalità e necessità di tutela della sanità pubblica

RITENUTO pertanto di dover contenere la distanza per l'attività motoria in prossimità dell'abitazione nella misura di 500 metri, sino al termine di efficacia dell'Ordinanza emessa dal Ministero della Salute in data 20 marzo 2020 e pertanto sino al 25 marzo 2020, salvo ulteriori proroghe;

VISTO: l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti di tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTI gli art. 50 comma 5 e 54 comma 4 del D. L.gvo 267 /2000 TUEL, che definisce le attribuzioni del sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO l'art. 650 c.p. in ordine alla mancata osservanza dei provvedimenti dell'Autorità

#### ORDINA

Per i motivi sopra esposti che l'attività motoria individuale venga svolta entro la distanza di metri 500 dalla propria abitazione e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro da ogni altra persona.

#### AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

#### INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto di Novara entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione territoriale di Torino ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.


Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento

#### DISPONE

- 1) Che data la particolare situazione di emergenza ed urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva;
- 2) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Grignasco;
- 3) La trasmissione di copia della presente ordinanza a:
  - Prefetto della Provincia di Novara;
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Romagnano Sesia;
  - Al Comando di Polizia Municipale;

IL SINDACO

Katia Bui



**Comune di Grignasco**

Via Vittorio Emanuele II, 15 – Provincia di Novara – 28075

**Segreteria - Tributi - Ragioneria – Anagrafe - Ufficio Tecnico - Polizia Municipale**

**Tel. 0163-418161 - Fax: 0163-418771**